

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6516 Anno 2017
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 14/03/2017

ORDINANZA

sul ricorso 26770-2015 proposto da:

, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

- *ricorrente* -

contro

;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato il
02/10/2015;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

procedura civile, come nella specie è avvenuto, con esito negativo, ma senza che detto esito (difettando i requisiti canonici della decisorietà e definitività del provvedimento impugnato) escluda la reiterabilità della proposta di accordo di composizione della crisi, cosicché deve essere esclusa la ricorribilità davanti a questa Corte.

Alla inammissibilità del ricorso, non avendo l'intimato Organismo di composizione della crisi svolto difese in questa fase del giudizio, consegue il solo raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 2017, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

